

Scopo.

Art. 1 - Allo scopo di sviluppare un mercato atto a rappresentare la produzione nazionale, a propagandare il consumo, ad aumentare la vendita di determinati prodotti, a lanciare le novità comprese nei settori che la caratterizzano, con la conseguente agevolazione ed incremento dell'industria, dell'Agricoltura, dell'Artigianato e l'espansione dei traffici commerciali e del turismo nazionale, particolarmente nella Regione Friuli Venezia Giulia si organizzano annualmente a Pordenone varie Rassegne merceologiche, promosse fin dall'anno 1947. Nel presente regolamento, Pordenone Fiere SpA, sarà di seguito indicato con le dizioni: "Fiera" o "Direzione della Fiera".

Le ditte o persone singole od associate che chiedono di partecipare, o che vengono ammesse a partecipare a qualsiasi Rassegna organizzata dalla Fiera, saranno di seguito indicate con le dizioni: "richiedente" "aderente" "partecipante".

a) della iscrizione alla Fiera- prodotti-posteggi-pagamenti.

Art. 2 - I richiedenti, per essere ammessi alle varie Rassegne, devono presentare domanda, senza formulare riserve di sorta, sull'apposito modulo deve essere firmato in calce per accettazione.

E' obbligatorio: compilare il modulo in ogni sua parte, allegati compresi, precisare i vari prodotti da esporre, elencandoli in forma esplicita e completa senza aggiunta di espressioni o di locuzioni che si prestino ad interpretazioni late; elencare - qualora la domanda venga presentata da rappresentanti, concessionari, agenti - le Ditte rappresentate, con il relativo indirizzo e rispettivi prodotti.

La domanda di partecipazione, dal momento della presentazione alla Direzione della Fiera, diviene irrevocabile, ed il Richiedente è tenuto al pagamento integrale della quota sul posteggio fissato, qualunque sia il motivo o la causa che eventualmente gli impedisca di partecipare alla Fiera.

L'accettazione della domanda di partecipazione è riservata al giudizio insindacabile della Direzione della Fiera che, in caso affermativo, darà al richiedente comunicazione a mezzo del "Certificato di Ammissione", documento che sanziona la iscrizione ed autorizza il Richiedente stesso a considerarsi partecipante. Il rigetto della domanda di partecipazione non potrà dar luogo ad alcuna indennità per risarcimento di danni al di fuori della somma già versata alla Direzione della Fiera.

Il richiedente respinto non potrà valersi del fatto di aver eventualmente partecipato alla fiera precedente, né potrà argomentare che la sua adesione è stata sollecitata dalla Direzione della Fiera, né potrà invocare come prova della sua ammissione, la corrispondenza intercorsa tra lui e la Fiera o l'incasso della quota di partecipazione o ancora la pubblicazione del suo nome su qualsiasi elenco.

Art. 3 - Speciali trattative o patti con terzi, anche se agenti della Fiera, eventuali sovrapprezzi, anticipi, maggiori diritti, devono essere ratificati caso per caso dalla Direzione della Fiera, che, sola, ha veste di incassare e rilasciare relativa quietanza.

Art. 4 - Sono validi solo gli impegni assunti dai legali rappresentanti della Fiera, nonché dal Segretario Generale o dai funzionari della Fiera, a condizione che siano stati delegati dai primi con regolare scrittura.

Art. 5 - Le iscrizioni alla Fiera e la concessione dei posteggi (in padiglioni o fabbricati chiusi, sotto tettoio o in aree scoperte) comportano il pagamento delle tasse di iscrizione e del canone di locazione per mq. determinati dalla Fiera per tutta la durata della Fiera. La Direzione potrà stabilire, per particolari ubicazioni o "stands" già allestiti, tariffe maggiorate. L'importo corrispondente potrà essere versato totalmente all'atto della presentazione della domanda oppure la metà all'atto dell'adesione, il saldo al ricevimento del "certificato di ammissione".

A fine Fiera non potrà uscire la merce se l'aderente non avrà provveduto al pagamento di ogni pendenza amministrativa nei rispetti della Direzione della Fiera, la quale ha facoltà di rivalersi eventualmente sulla merce stessa. Le iscrizioni si ricevono fino a 10 giorni prima dell'apertura della Fiera.

Art. 6 - I posteggi saranno a disposizione degli Aderenti, salvo casi di forza maggiore, non meno di 5 giorni prima dell'apertura della Fiera.

Art. 7 - La cessione, anche a titolo gratuito, sia pure parziale ed il subaffitto dei posteggi sono tassativamente proibiti. E' altresì vietata l'esposizione di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione, o di altro produttore, ed egualmente esporre prodotti usati o ricostruiti.

L'inosservanza di tali norme dà luogo alla chiusura del posteggio per colpa dell'Aderente, senza

rimborso delle quote pagate per qualsiasi titolo e salvo ogni danno per la Fiera.

Art. 8 - I posteggi assegnati e non occupati entro le ore 12 del giorno precedente l'apertura della Fiera, o lasciati senza sorveglianza o in stato di palese incuria nel corso della manifestazione fieristica, saranno considerati abbandonati e la Direzione della Fiera potrà disporne a suo insindacabile giudizio senza effettuare alcun rimborso, fermi gli obblighi derivanti dall'Aderente inadempiente dalla Domanda di Partecipazione, prima fra tutti il pagamento integrale del canone sul posteggio fissato.

Art. 9 - In caso di rinuncia o di abbandono, la Fiera oltre che riservarsi la facoltà di cedere a terzi i posteggi rinunciati o abbandonati per qualsiasi motivo o causa, ed esigere per intero il pagamento globale dovuto in base alla Domanda di Partecipazione od a qualsiasi altro titolo, si riserva il diritto di perseguire l'Aderente in via legale per gli eventuali danni morali e materiali subiti.

Art. 10 - Per esigenze tecniche o merceologiche di qualunque altra natura, la Direzione della Fiera si riserva la facoltà di cambiare l'ubicazione del posteggio già concesso, di ridurlo, ove occorra, nella superficie già convenuta, nonché di trasferirlo in altri settori merceologici, sia in area coperta che scoperta, e comunque di apportare al posteggio già concesso, qualsiasi modifica che ritenesse necessaria. Quanto sopra senza alcun diritto per l'Aderente a reclamare danni, o indennità, o risarcimenti di alcuna sorta, per nessun motivo.

In ogni caso l'Aderente stesso sarà tenuto al pagamento dell'area posteggio effettivamente concesso dalla Fiera.

Art. 11 - I posteggi dovranno essere tenuti aperti con la presenza dell'Aderente o dei suoi incaricati, durante l'orario di apertura al pubblico e per tutto il periodo di svolgimento della Fiera.

La direzione della Fiera declina ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza di tale disposizione.

Art. 12 - Senza speciale autorizzazione scritta rilasciata dalla Direzione della Fiera, è vietato a chiunque di restare nei posteggi o nel recinto della fiera durante le ore di chiusura della stessa.

Art. 13 - L'asportazione dei prodotti esposti in Fiera e del materiale d'installazione è condizionata, a fine Manifestazione, dal rilascio di un "Buono di Uscita", da richiedersi alla Direzione della Fiera. Detto "Buono uscita" non sarà rilasciato agli Aderenti che non avessero soddisfatto agli addebiti elevati dalla Direzione della Fiera per canoni di adesione, forniture tecniche, pubblicità, etc. L'asportazione di prodotti e materiali, durante il corso della Fiera, è invece tassativamente proibita, sarà consentita soltanto in casi eccezionali su motivata richiesta scritta, a mezzo rilascio di speciale "Permesso di Uscita".

Art. 14 - E' fatto obbligo all'Aderente di riconsegnare il posteggio nello stato nel quale gli fu consegnato, facendo ciò constatare al competente Ufficio Tecnico della Fiera. L'inosservanza a questo fatto, ove l'Aderente non accettasse di pagare immediatamente le spese necessarie al ripristino del posteggio, dà la facoltà alla Fiera di rivalersi anche sulle merci esposte.

Art. 15 - Lo sgombero di tutti i prodotti in esposizione e di ogni altro materiale, può avere inizio solo dopo la chiusura della Fiera dal giorno e all'ora stabiliti dalla Direzione della stessa e deve essere effettuato entro tre giorni dalla data di chiusura, in difetto che la Direzione della Fiera può procedere senz'altro allo sgombero dello stesso e a traslocare altrove quanto di pertinenza del Partecipante, naturalmente a spese dello stesso e con facoltà per la Direzione della Fiera di abbattere porte e serrature senza pregiudizio dei danni a garanzia dei quali e delle spese, la Fiera si riserva il diritto di ritenzione su quanto esistente nel recinto del quartiere fieristico.

In nessun caso, comunque, la Direzione della Fiera si assume alcune responsabilità per furti e danni arrecati ai materiali medesimi.

Art. 16 - Nei confronti degli aderenti morosi, la Fiera, per il recupero dei propri crediti si riserva di agire a mente dell'Art. 2764 del Codice Civile.

c) del catalogo e della pubblicità.

Art. 17 - La Direzione della Fiera provvede, senza che ciò costituisca impegno o responsabilità verso l'Aderente, alla stampa del Catalogo Ufficiale che comprenderà le indicazioni relative alle adesioni pervenute ed accettate fino a trenta giorni prima della apertura della Fiera.

Su autorizzazione della Direzione della Fiera e previo accordi con la stessa per quanto riguarda il canone, gli Aderenti potranno aggiungere sul Catalogo altre indicazioni di carattere tecnico-pubblicitario.

La Direzione della Fiera declina ogni e qualsiasi responsabilità circa la data di pubblicazione o distribuzione del Catalogo e circa quanto concerne errate compilazioni, o per errori tipografici o di impaginazione o per qualsiasi altro errore od omissione in sede di stampa del Catalogo stesso.

Art. 18 - Gli aderenti possono richiedere di attuare in occasioni dello svolgimento della Fiera, nel recinto della stessa, tutte quelle forme pubblicitarie che, rispondendo alle necessità di presentazione delle proprie attività, saranno ritenute dalla Direzione della Fiera consone agli scopi pubblicitari in una Manifestazione Fieristica.

Art. 19 - Gli Aderenti hanno diritto di presentare nel loro posteggio le proprie attività o prodotti in quelle forme pubblicitarie che riterranno più opportune, escluse quelle sonore (radio-grammofoniche-etc.) e quelle che, per la loro esteriorità o per la loro sostanza, costituiscono rapporti di diretto raffronto con altri partecipanti o che comunque siano in contrasto con lo spirito di ospitalità commerciale che è elemento basilare della Fiera.

Art. 20 - Ogni forma di propaganda e di pubblicità nel recinto del quartiere fieristico, è riservata esclusivamente alla Direzione della Fiera. Ogni e qualsiasi affermazione o manifestazione pubblicitaria realizzata fuori dall'area del posteggio, è soggetta al pagamento del canone stabilito dalle tariffe emessa dalla Direzione della Fiera.

Per la pubblicità cartellonistica ed affine, gli Aderenti hanno a loro disposizione appositi spazi per la collocazione di cartelli propagandistici e simili, la cui concessione è condizionata al pagamento delle tariffe relative. La richiesta di tali spazi deve essere avanzata alla Direzione della Fiera almeno un mese prima dell'inaugurazione della Manifestazione.

Art. 21 - La Direzione della Fiera si riserva il diritto insindacabile di spostare, o limitare od anche eliminare le installazioni pubblicitarie, ove si presentino speciali o particolari necessità tecniche, esigenze di servizio o per qualsiasi altro motivo o causa, senza diritto di rivalsa da parte dell'aderente, ad eccezione di eventuale rimborso totale o proporzionale del canone versato.

d) dei servizi tecnici.

Art. 22 - La Direzione della Fiera provvede all'illuminazione generale interna ed esterna del quartiere fieristico; quella speciale nell'interno dei posteggi si intende sempre a carico dei partecipanti, così dicasi per l'energia elettrica termica motrice. Il consumo sia dell'energia elettrica termica motrice, sia dell'energia elettrica per illuminazione verrà conteggiato a forfait dalla Direzione della Fiera, in base al carico installato, applicando le tariffe stabilite dall'Azienda Elettrica fornitrice.

Art. 23 - L'energia elettrica a disposizione degli aderenti sarà limitata alle quantità erogate dall'Azienda Elettrica fornitrice e agli impianti a disposizione della Fiera.

Gli Aderenti devono rivolgersi unicamente all'Elettricista Ufficiale della Fiera per gli impianti elettrici nel proprio posteggio ed anche per gli allacciamenti alle linee elettriche, concordando direttamente con lo stesso la spesa relativa a tali impianti.

La Direzione della Fiera declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni o pregiudizi o quant'altro possa occorrere alle persone o alle cose per abusivi allacciamenti alle linee elettriche, oppure in conseguenza di corti circuiti provocati o che comunque potessero verificarsi durante l'allestimento, lo svolgimento e la smobilizzazione della Fiera.

Art. 24 - L'Aderente che necessitatesse dell'impianto per l'allacciamento idrico al proprio posteggio, è tenuto a concordare ed assolvere direttamente con l'Idraulico Ufficiale della Fiera la spesa relativa a tale impianto.

Art. 25 - E' ammesso partecipare alla Fiera con macchinari in movimento esposti come campioni purché ciò non costituisca pericolo o arrechi molestia. Gli interessati dovranno dichiararlo preventivamente nella Domanda di partecipazione, assoggettandosi a tutte le norme di legge riguardanti la protezione sugli infortuni.

Così dicasi anche per gli apparecchi a pressione, a fiamma e gas compressi, comprese la macchine da caffè espresso. Gli Aderenti interessati devono in ogni caso porre in opera tutti gli accorgimenti e i dispositivi atti alla prevenzione degli infortuni e degli incendi, all'attenuazione dei rumori, all'eliminazione dei cattivi odori e ad evitare l'emissione di gas o di liquidi.

La Direzione della Fiera declina ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, in quanto ritiene che l'Aderente abbia ottemperato alle norme prescritte, compresa la stipulazione della polizza di assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile.

Art. 26 - Tutti gli impianti tecnici esistenti nei posteggi o in prossimità degli stessi (prese di corrente elettrica e di acqua, congegni per l'apertura

delle finestre etc.) devono in ogni caso rimanere visibili ed accessibili, come altresì possibile l'apertura di porte e finestre.

e) degli allestimenti ed arredamenti

Art. 27 - I posteggi vengono locati senza arredamento e spetta al Partecipante di provvedere a sua cura e spese. Qualsiasi modificazione del locale o dei locali da occuparsi, s'intende a carico dell'interessato, e deve essere preventivamente autorizzata dalla Fiera.

Art. 28 - L'allestimento dei posteggi deve essere attuato in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, ed è condizionato all'approvazione dell'apposita commissione d'estetica nominata dalla Direzione della Fiera.

La Fiera si riserva il diritto di modificare o di far togliere gli allestimenti in via di attuazione od eseguiti senza approvazione, o comunque non rispondenti alle esigenze di decoro o di sicurezza, ossia organizzative della Fiera.

L'Espositore si impegna a non introdurre nel Quartiere Fieristico materiali da esposizione, componenti, addoppi ornamenti, luci non in regola con le vigenti normative.

L'esposizione accetta sin d'ora senza riserve l'insindacabile giudizio della Fiera sull'eventuale reiezione dei materiali, dei componenti, degli addoppi e degli allestimenti standistici che venissero ritenuti pericolosi in relazione agli incendi.

L'Espositore accetta, quale condizione per la partecipazione all'esposizione, di fornire alla Fiera i certificati di idoneità rilasciati dai fabbricanti di tutto quanto esposto e dei materiali impiegati per l'esposizione.

Art. 29 - Per i posteggi sia in area coperta che scoperta, l'uso e la altezza dei fondali e delle pareti divisorie e gli allestimenti stessi dovranno essere preventivamente concordati con la Fiera; e ciò in relazione con quanto disposto dall'Art. 28 del presente regolamento.

Art. 30 - Per i lavori di allestimenti degli stands gli Aderenti possono servirsi di imprese di loro fiducia, a condizione che le stesse ed i loro dipendenti siano anche di gradimento della Fiera.

Gli imballi di ogni genere ed i materiali non destinati all'esposizione, dovranno essere sgomberati entro le ore 21 del giorno precedente l'apertura della Manifestazione.

f) dei danni - assicurazioni - vigilanza.

Art. 31 - L'Aderente è responsabile di tutti i danni causati alle persone e alle cose, dai prodotti esposti dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici ed idrici, dalle costruzioni, dai montaggi pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal personale alle sue dipendenze.

All'Aderente incombe l'obbligo di assicurarsi contro tutti i rischi (furto, incendio, danni da infiltrazione e caduta di acqua, rotture, rovine, infortuni, responsabilità civile, etc.)

Art. 32 - La Direzione della Fiera non assume alcuna responsabilità per danni o pregiudizi arrecati a persone o cose da chiunque o comunque provocati. In conseguenza non vengono risarciti i danni derivanti da furti, incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni d'acqua, pioggia, sabotaggi, corti circuiti elettrici o per qualunque altra causa.

Art. 33 - La Direzione della Fiera provvede ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna, ma declina ogni responsabilità al riguardo.

All'Aderente è fatto obbligo, durante le ore di apertura dei padiglioni e di accesso alle mostre allo scoperto, di vigilare, direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, i propri posteggi ed i prodotti negli stessi esposti.

Il personale preposto ai posteggi deve essere anche di gradimento della Direzione della Fiera, tenere contegno corretto ed essere sufficientemente preparato per i necessari contatti con il pubblico.

La Direzione della Fiera si riserva di ritirare la tessera d'ingresso e di espellere dal quartiere fieristico il personale alle dipendenze dell'Aderente, che si sia comportato in maniera scorretta e comunque non conforme a normali regole civili.

g) della proprietà industriale.

Art. 34 - Tanto i prodotti e le merci esposte, quanto i posteggi che li ospitano non possono essere fotografati, cinematografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione scritta dei partecipanti interessati e della Fiera. Quest'ultimo si riserva tuttavia il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute di insieme o do dettaglio,

esterne ed interne e di permetterle o di farne anche la vendita.

Le invenzioni, i modelli, i disegni e i marchi di fabbrica non protetti da brevetto o da Domanda legalmente depositati, godono - per il fatto della regolare presentazione alla Fiera - della temporanea protezione consentita dalle autorità competenti, sempre che siano state rispettate nella forma e nel tempo le regole a tal fine emanate dallo Stato, e ciò senza alcuna responsabilità della Fiera.

h) di altre disposizioni e norme

Art. 35 - Alla Ditta cui è stata conferita la nomina di "Elettricista Ufficiale della Fiera", oppure di "Idraulico Ufficiale della Fiera" e comunque ogni altra Ditta appaltatrice comprese quelle chiamate in Fiera dagli Aderenti, è fatto obbligo di astenersi al presente Regolamento e a tutte quelle norme che potranno essere ulteriormente emanate.

Art. 36 - Reclami di qualsiasi natura concernenti l'organizzazione della Fiera e il relativo svolgimento, saranno presi in esame solo se comunicati per iscritto e a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Fiera, entro il giorno di chiusura della stessa. Le decisioni che la Direzione della Fiera prenderà in merito saranno definitive ed inappellabili.

Art. 37 - L'accesso alla Fiera sarà regolato da apposite disposizioni. Per i visitatori sarà stabilito il prezzo del biglietto d'ingresso, insindacabilmente dalla Direzione della Fiera stessa. Speciali tessere serviranno di riconoscimento e per l'ingresso dei partecipanti.

Art. 38 - Ogni Aderente ha diritto a due tessere Espositore per ogni dieci metri quadrati di area occupata, con un massimo di sei tessere. La Fiera non farà luogo alla consegna delle tessere qualora risultasse che l'Aderente non è in regola con i pagamenti.

Biglietti giornalieri d'ingresso potranno essere rilasciati all'Aderente a prezzo ridotto.

Art. 39 - Le tessere per l'ingresso gratuito nel quartiere fieristico, vengono concesse a giudizio insindacabile dalla Direzione della Fiera, e consegnate intestate.

Le tessere di qualunque genere, intestate, devono considerarsi strettamente personali, e ne è vietata la cessione anche momentaneamente.

Le tessere presentate agli ingressi della Fiera per il controllo, mancanti dell'intestazione al portatore, o in possesso di persona diversa dall'intestatario, saranno ritirate e non saranno restituite né sostituite.

Art. 40 - E' vietato collocare oggetti in sporgenza sulle facciate esteriori dei posteggi, incollare carte ed avvisi sulle vetrate e deteriorare in qualsiasi modo il materiale messo a disposizione degli Aderenti dalla Direzione della Fiera.

Art. 41 - E' vietato nella diffusione di stampati l'uso di titoli o scritte o grafici comunque in antagonismo con i diritti della Fiera, i quale rivendica come sua proprietà esclusiva - insieme ai suoi distintivi - la denominazione di "Pordenone Fiere SpA" con tutte le sue semplificazioni e sigle.

Art. 42 - Durante lo svolgimento della Manifestazione, è fatto divieto assoluto di circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere nel recinto della Fiera senza speciale permesso scritto rilasciato dalla Fiera.

L'introduzione di merci nel quartiere fieristico è consentita, di regola solo prima delle ore di apertura giornaliera della Fiera.

Art. 43 - La Direzione della Fiera provvede ad un servizio di pulizia generale del quartiere fieristico.

Gli Aderenti devono provvedere giornalmente alla pulizia dei loro posteggi servendosi del proprio personale; qualora la pulizia non venga eseguita in forma appropriata, la Direzione della Fiera provvederà con proprio personale, addebitando la relativa spesa. Tale operazione dovrà essere eseguita dopo la chiusura dei padiglioni, e non dovrà protrarsi per oltre un'ora.

Art. 44 - E' consentita la vendita al minuto di determinati articoli, previa speciale autorizzazione rilasciata dalla Fiera, subordinatamente al pagamento di una quota fissa. Per i posti di ristoro, bar, mescite, chioschi, etc. oltre alle norme del presente regolamento, devono applicarsi anche le particolari clausole e condizioni risultanti da apposito contratto con la Direzione della Fiera.

Art. 45 - La Fiera si riserva la facoltà di appaltare qualsiasi esercizio a terzi, conferire nomine a fornitori autorizzati, emanando al riguardo le relative norme. Per i servizi ed esercizi dati in appalto e per tutti i lavori eseguiti dai fornitori, la Fiera declina ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 46 - Nel caso in cui la Fiera per motivi imprevisi o per una ragione di qualsiasi natura non dovesse o non potesse effettuarsi, le domande di partecipazione si intendono automaticamente annullate e gli importi versati - deduzione fatta delle spese sostenute e degli impegni assunti - saranno ripartiti fra i "Partecipanti "Pro Rata" delle somme versate, senza che gli Aderenti stessi, per

esplicita convenzione, possano ricorrere contro la Direzione della Fiera, a qualsiasi titolo o causa.

Nel caso in cui la Fiera dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa o interrotta a causa di eventi imprevisi di qualsiasi specie o natura, non compete alcun diritto all'Aderente reclamare danni o rimborsi per i spese sostenute per la locazione dei posteggi, o per l'allestimento degli stands o per trasporti dei materiali o delle persone o per qualunque altro titolo.

Art. 47 - La Direzione della Fiera si riserva il diritto insindacabile di modificare la durata, le date di apertura e di chiusura della Fiera, e di fissare gli orari di apertura e di chiusura dei padiglioni e di accesso al quartiere fieristico, o di accesso a singoli padiglioni senza che competa alcun diritto all'Aderente reclamare danni di sorta.

Art. 48 - La Fiera avrà ampio diritto di escludere in qualsiasi momento dalla Fiera, ed annullare l'iscrizione eventualmente già avvenuta a mezzo degli Uffici stessi della Fiera o di organizzazioni autorizzate, quegli Aderenti che l'avessero costretta ad atti giudiziari, comunque le avessero procurato danni, o siano dimostrati inadempienti verso le altre Fiere italiane, o per ragioni di qualunque altra natura, a suo insindacabile giudizio.

Art. 49 - Gli Aderenti dovranno tassativamente uniformarsi al presente Regolamento le cui clausole vengono accettate pienamente, integralmente dagli Aderenti stessi. La Direzione della Fiera si riserva di stabilire e far note quelle altre norme integrative che ritenesse opportune per meglio regolare il funzionamento della Fiera ed i servizi ad essa inerenti. Tali norme integrative avranno lo stesso valore di quelle del presente Regolamento Generale e saranno considerate impegnative.

Di fronte ad infrazioni di una sola clausola del Regolamento Generale, la Fiera si riserva il diritto di escludere immediatamente dalla Fiera l'Aderente che si sia posto in contravvenzione.

In questo caso nessun rimborso verrà riconosciuto e l'Aderente stesso non potrà reclamare danni di sorta. Anche al pubblico dei visitatori e ad ogni altra persona o Ditta operante in Fiera, è fatto obbligo di attenersi al presente Regolamento ed a tutte quelle norme che verranno successivamente stabilite.

Art. 50 - In relazione al presente Regolamento Generale, per tutti gli effetti di legge ed in ogni caso di contestazione, viene stabilita e riconosciuta per esplicita convenzione, la competenza del foro di Pordenone.

Per approvazione ed accettazione di tutte le clausole degli articoli da 1 a 50 del presente Regolamento Generale di Pordenone Fiera SpA.

Il legale rappresentante della ditta

(timbro e firma)

(data)

REGOLAMENTO GENERALE E DI QUARTIERE

Scopo.

Art. 1 - Allo scopo di sviluppare un mercato atto a rappresentare la produzione nazionale, a propagandare il consumo, ad aumentare la vendita di determinati prodotti, a lanciare le novità comprese nei settori che la caratterizzano, con la conseguente agevolazione ed incremento dell'industria, dell'Agricoltura, dell'Artigianato e l'espansione dei traffici commerciali e del turismo nazionale, particolarmente nella Regione Friuli Venezia Giulia si organizzano annualmente a Pordenone varie Rassegne merceologiche, promosse fin dall'anno 1947. Nel presente regolamento, Pordenone Fiere SpA, sarà di seguito indicato con le dizioni: "Fiera" o "Direzione della Fiera".

Le ditte o persone singole od associate che chiedono di partecipare, o che vengono ammesse a partecipare a qualsiasi Rassegna organizzata dalla Fiera, saranno di seguito indicate con le dizioni: "richiedente" "aderente" "partecipante".

a) della iscrizione alla Fiera- prodotti-posteggi-pagamenti.

Art. 2 - I richiedenti, per essere ammessi alle varie Rassegne, devono presentare domanda, senza formulare riserve di sorta, sull'apposito modulo che deve essere firmato in calce per accettazione.

E' obbligatorio: compilare il modulo in ogni sua parte, allegati compresi, precisare i vari prodotti da esporre, elencandoli in forma esplicita e completa senza aggiunta di espressioni o di locuzioni che si prestino ad interpretazioni late; elencare - qualora la domanda venga presentata da rappresentanti, concessionari, agenti - le Ditte rappresentate, con il relativo indirizzo e rispettivi prodotti.

La domanda di partecipazione, dal momento della presentazione alla Direzione della Fiera, diviene irrevocabile, ed il Richiedente è tenuto al pagamento integrale della quota sul posteggio fissato, qualunque sia il motivo o la causa che eventualmente gli impedisca di partecipare alla Fiera.

L'accettazione della domanda di partecipazione è riservata al giudizio insindacabile della Direzione della Fiera che, in caso affermativo, darà al richiedente comunicazione a mezzo del "Certificato di Ammissione", documento che sanziona la iscrizione ed autorizza il Richiedente stesso a considerarsi partecipante. Il rigetto della domanda di partecipazione non potrà dar luogo ad alcuna indennità per risarcimento di danni al di fuori della somma già versata alla Direzione della Fiera.

Il richiedente respinto non potrà valersi del fatto di avere eventualmente partecipato alla fiera precedente, né potrà argomentare che la sua adesione è stata sollecitata dalla Direzione della Fiera, né potrà invocare come prova della sua ammissione, la corrispondenza intercorsa tra lui e la Fiera o l'incasso della quota di partecipazione o ancora la pubblicazione del suo nome su qualsiasi elenco.

Art. 3 - Speciali trattative o patti con terzi, anche se agenti della Fiera, eventuali sovrapprezzi, anticipi, maggiori diritti, devono essere ratificati caso per caso dalla Direzione della Fiera, che, sola, ha veste di incassare e rilasciare relativa quietanza.

Art. 4 - Sono validi solo gli impegni assunti dai legali rappresentanti della Fiera, o dai funzionari della Fiera, a condizione che siano stati delegati dai primi con regolare scrittura.

Art. 5 - Le iscrizioni alla Fiera e la concessione dei posteggi (in padiglioni o fabbricati chiusi o in aree scoperte) comportano il pagamento delle tasse di iscrizione e del canone di locazione per mq. determinati dalla Fiera per tutta la durata della manifestazione. La Direzione potrà stabilire, per particolari ubicazioni o "stands" già allestiti, tariffe maggiorate. L'importo corrispondente potrà essere versato totalmente all'atto della presentazione della domanda oppure la metà all'atto dell'adesione, il saldo al ricevimento del "certificato di ammissione".

A fine Fiera non potrà uscire la merce se l'aderente non avrà provveduto al pagamento di ogni pendenza amministrativa nei rispetti della Direzione della Fiera, la quale ha facoltà di rivalersi eventualmente sulla merce stessa. Le iscrizioni si ricevono fino a 10 giorni prima dell'apertura della Fiera.

Art. 6 - I posteggi saranno a disposizione degli Aderenti, salvo casi di forza maggiore, non meno di 5 giorni prima dell'apertura della Fiera.

Art. 7 - La cessione, anche a titolo gratuito, sia pure parziale ed il subaffitto dei posteggi sono tassativamente proibiti. E' altresì vietata l'esposizione di prodotti non indicati nella domanda di

partecipazione, o di altro produttore, ed egualmente esporre prodotti usati o ricostruiti.

L'inosservanza di tali norme dà luogo alla chiusura del posteggio per colpa dell'Aderente, senza rimborso delle quote pagate per qualsiasi titolo e salvo ogni danno per la Fiera.

Art. 8 - I posteggi assegnati e non occupati entro le ore 12 del giorno precedente l'apertura della Fiera, o lasciati senza sorveglianza o in stato di palese incuria nel corso della manifestazione fieristica, saranno considerati abbandonati e la Direzione della Fiera potrà disporre a suo insindacabile giudizio senza effettuare alcun rimborso, fermi gli obblighi derivanti all'Aderente inadempiente dalla Domanda di Partecipazione, primo fra tutti il pagamento integrale del canone sul posteggio fissato.

Art. 9 - In caso di rinuncia o di abbandono, la Fiera oltre che riservarsi la facoltà di cedere a terzi i posteggi rinunciati o abbandonati per qualsiasi motivo o causa, ed esigere per intero il pagamento globale dovuto in base alla Domanda di Partecipazione od a qualsiasi altro titolo, si riserva il diritto di perseguire l'Aderente in via legale per gli eventuali danni morali e materiali subiti.

Art. 10 - Per esigenze tecniche o merceologiche di qualunque altra natura, la Direzione della Fiera si riserva la facoltà di cambiare l'ubicazione del posteggio già concesso, di ridurlo, ove occorra, nella superficie già convenuta, nonché di trasferirlo in altri settori merceologici, sia in area coperta che scoperta, e comunque di apportare al posteggio già concesso, qualsiasi modifica che ritenesse necessaria. Quanto sopra senza alcun diritto per l'Aderente a reclamare danni, o indennità, o risarcimenti di alcuna sorta, per nessun motivo.

In ogni caso l'Aderente stesso sarà tenuto al pagamento dell'area posteggio effettivamente concesso dalla Fiera.

Art. 11 - I posteggi dovranno essere tenuti aperti con la presenza dell'Aderente o dei suoi incaricati, durante l'orario di apertura al pubblico e per tutto il periodo di svolgimento della Fiera.

La direzione della Fiera declina ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza di tale disposizione.

Art. 12 - Senza speciale autorizzazione scritta rilasciata dalla Direzione della Fiera, è vietato a chiunque di restare nei posteggi o nel recinto della fiera durante le ore di chiusura della stessa.

Art. 13 - L'asportazione dei prodotti esposti in Fiera e del materiale d'installazione è condizionata, a fine Manifestazione, dal rilascio di un "Buono di Uscita", da richiedersi alla Direzione della Fiera. Detto "Buono di Uscita" non sarà rilasciato agli Aderenti che non avessero soddisfatto agli addebiti elevati dalla Direzione della Fiera per canoni di adesione, forniture tecniche, pubblicità, etc. L'asportazione di prodotti e materiali, durante il corso della Fiera, è invece tassativamente proibita, sarà consentita soltanto in casi eccezionali su motivata richiesta scritta, a mezzo rilascio di speciale "Permesso di Uscita".

Art. 14 - E' fatto obbligo all'Aderente di riconsegnare il posteggio nello stato nel quale gli fu consegnato, facendo ciò constatare al competente Ufficio Tecnico della Fiera. L'inosservanza a questo fatto, ove l'Aderente non accettasse di pagare immediatamente le spese necessarie al ripristino del posteggio, dà la facoltà alla Fiera di rivalersi anche sulle merci esposte.

Art. 15 - Lo sgombero di tutti i prodotti in esposizione e di ogni altro materiale, può avere inizio solo dopo la chiusura della Fiera dal giorno e all'ora stabiliti dalla Direzione della stessa e deve essere effettuato entro tre giorni dalla data di chiusura, in difetto la Direzione della Fiera può procedere senz'altro allo sgombero dello stesso e a traslocare altrove quanto di pertinenza del Partecipante, naturalmente a spese dello stesso e con facoltà per la Direzione della Fiera di abbattere porte e serrature senza pregiudizio dei danni a garanzia dei quali e delle spese, la Fiera si riserva il diritto di ritenzione su quanto esistente nel recinto del quartiere fieristico.

In nessun caso, comunque, la Direzione della Fiera si assume alcune responsabilità per furti e danni arrecati ai materiali medesimi.

Art. 16 - Nei confronti degli aderenti morosi, la Fiera, per il recupero dei propri crediti si riserva di agire a mente dell'Art. 2764 del Codice Civile.

c) del catalogo e della pubblicità.

Art. 17 - La Direzione della Fiera provvede, senza che ciò costituisca impegno o responsabilità verso l'Aderente, alla stampa del Catalogo Ufficiale che comprenderà le indicazioni relative alle adesioni pervenute ed accettate fino a trenta giorni prima della apertura della Fiera.

Su autorizzazione della Direzione della Fiera e previo accordi con la stessa per quanto riguarda il canone, gli Aderenti potranno aggiungere sul Catalogo altre indicazioni di carattere tecnico-pubblicitario.

La Direzione della Fiera declina ogni e qualsiasi responsabilità circa la data di pubblicazione o distribuzione del Catalogo e circa quanto concerne errate compilazioni, o per errori tipografici o di impaginazione o per qualsiasi altro errore od omissione in sede di stampa del Catalogo stesso.

Art. 18 - Gli aderenti possono richiedere di attuare, in occasioni dello svolgimento della Fiera, nel recinto della stessa, tutte quelle forme pubblicitarie che, rispondendo alle necessita' di presentazione delle proprie attività, saranno ritenute dalla Direzione della Fiera consone agli scopi pubblicitari in una Manifestazione Fieristica.

Art. 19 - Gli Aderenti hanno diritto di presentare nel loro posteggio le proprie attività o prodotti in quelle forme pubblicitarie che riterranno più opportune, escluse quelle sonore (radio-grammofoniche-etc.) e quelle che, per la loro esteriorità o per la loro sostanza, costituiscono rapporti di diretto raffronto con altri partecipanti o che comunque siano in contrasto con lo spirito di ospitalità commerciale che è elemento basilare della Fiera.

Art. 20 - Ogni forma di propaganda e di pubblicità nel recinto del quartiere fieristico, è riservata esclusivamente alla Direzione della Fiera. Ogni e qualsiasi affermazione o manifestazione pubblicitaria realizzata fuori dall'area del posteggio, è soggetta al pagamento del canone stabilito dalle tariffe emessa dalla Direzione della Fiera.

Per la pubblicità cartellonistica ed affine, gli Aderenti hanno a loro disposizione appositi spazi per la collocazione di cartelli propagandistici e simili, la cui concessione è condizionata al pagamento delle tariffe relative. La richiesta di tali spazi deve essere avanzata alla Direzione della Fiera almeno un mese prima dell'inaugurazione della Manifestazione.

Art. 21 - La Direzione della Fiera si riserva il diritto insindacabile di spostare, o limitare od anche eliminare le installazioni pubblicitarie, ove si presentino speciali o particolari necessità tecniche, esigenze di servizio o per qualsiasi altro motivo o causa, senza diritto di rivalsa da parte dell'aderente, ad eccezione di eventuale rimborso totale o proporzionale del canone versato.

d) dei servizi tecnici.

Art. 22 - La Direzione della Fiera provvede all'illuminazione generale interna ed esterna del quartiere fieristico; quella speciale nell'interno dei posteggi si intende sempre a carico dei partecipanti, così dicasi per l'energia elettrica motrice. Il consumo sia dell'energia elettrica motrice, sia dell'energia elettrica per illuminazione verrà conteggiato a forfait dalla Direzione della Fiera, in base al carico installato, applicando le tariffe stabilite dall'Azienda Elettrica fornitrice.

Art. 23 - L'energia elettrica a disposizione degli aderenti sarà limitata alle quantità erogate dall'Azienda Elettrica fornitrice e agli impianti a disposizione della Fiera.

Gli Aderenti devono rivolgersi unicamente all'Elettricista Ufficiale della Fiera per gli impianti elettrici nel proprio posteggio ed anche per gli allacciamenti alle linee elettriche, concordando direttamente con lo stesso la spesa relativa a tali impianti.

La Direzione della Fiera declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni o pregiudizi o quant'altro possa occorrere alle persone o alle cose per abusivi allacciamenti alle linee elettriche, oppure in conseguenza di corti circuiti provocati o che comunque potessero verificarsi durante l'allestimento, lo svolgimento e la smobilitazione della Fiera.

Art. 24 - L'Aderente che necessitasse dell'impianto per l'allacciamento idrico al proprio posteggio, è tenuto a concordare ed assolvere direttamente con l'Iдрaulico Ufficiale della Fiera la spesa relativa a tale impianto.

Art. 25 - E' ammesso partecipare alla Fiera con macchinari in movimento esposti come campioni purchè ciò non costituisca pericolo o arrechi molestia. Gli interessati dovranno dichiararlo preventivamente nella Domanda di partecipazione, assoggettandosi a tutte le norme di legge riguardanti la protezione sugli infortuni.

Così dicasi anche per gli apparecchi a pressione, a fiamma e gas compressi, comprese le macchine da caffè espresso. Gli Aderenti interessati devono in ogni caso porre in opera tutti gli accorgimenti e i dispositivi atti alla prevenzione degli infortuni e degli incendi, all'attenuazione dei rumori, all'eliminazione dei cattivi odori e ad evitare l'emissione di gas o di liquidi.

La Direzione della Fiera declina ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, in quanto ritiene che l'Aderente abbia ottemperato alle norme prescritte, compresa la stipulazione della polizza di assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile.

Art. 26 - Tutti gli impianti tecnici esistenti nei posteggi o in prossimità degli stessi (prese di corrente elettrica e di acqua, congegni per l'apertura delle finestre etc.) devono in ogni caso rimanere visibili ed accessibili, come altresì possibile l'apertura di porte e finestre.

e) degli allestimenti ed arredamenti

Art. 27 - I posteggi vengono locati senza arredamento e spetta al Partecipante di provvedere a sua cura e spese. Qualsiasi modificazione del locale o dei locali da occuparsi, s'intende a carico dell'interessato, e deve essere preventivamente autorizzata dalla Fiera.

Art. 28 - L'allestimento dei posteggi deve essere attuato in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, ed è condizionato all'approvazione dell'apposita commissione d'estetica nominata attuato in conformità a quanto previsto dal presente dalla Direzione della Fiera.

L'espositore dovrà allestire lo stand entro la superficie assegnatagli che viene individuata con nastri adesivi o segni a pavimento. Ogni progetto relativo all'allestimento dello stand dovrà essere approvato dalla Direzione Tecnica di Pordenone Fiere S.p.A.. Gli espositori dovranno allestire in modo da non nuocere all'estetica e non recare danno agli stand vicini. L'altezza dovrà essere compresa fra un minimo di m. 2,50 ed un massimo di m. 3,00.

I progetti relativi agli allestimenti che superano i m. 3,00 dovranno essere sempre sottoposti all'approvazione della Direzione Tecnica di Pordenone Fiere S.p.A. almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

La realizzazione dello stand bipiano è consentita previa approvazione del progetto da parte della Direzione Tecnica di Pordenone Fiere S.p.A.. L'altezza per lo stand bipiano è stabilita in m. 5,50. L'espositore è responsabile della staticità dell'allestimento esonerando Pordenone Fiere S.p.A. da qualsiasi responsabilità derivante per i difetti di progettazione o di costruzione.

La Fiera si riserva il diritto di modificare o di far togliere gli allestimenti in via di attuazione od eseguiti senza approvazione, o comunque non rispondenti alle esigenze di decoro o di sicurezza, ossia organizzative della Fiera.

L'espositore si impegna a non introdurre nel Quartiere Fieristico materiali da esposizione, componenti, addobbi ornamenti, luci non in regola con le vigenti normative.

L'esposizione accetta sin d'ora senza riserve l'insindacabile giudizio della Fiera sull'eventuale reiezione dei materiali, dei componenti, degli addobbi e degli allestimenti standistici che venissero ritenuti pericolosi in relazione agli incendi.

L'espositore accetta, quale condizione per la partecipazione all'esposizione, di fornire alla Fiera i certificati di idoneità rilasciati dai fabbricanti di tutto quanto esposto e dei materiali impiegati per l'esposizione.

Art. 29 - Per i lavori di allestimenti degli stands gli Aderenti possono servirsi di imprese di loro fiducia, a condizione che le stesse ed i loro dipendenti siano anche di gradimento della Fiera.

Gli imballi di ogni genere ed i materiali non destinati all'esposizione, dovranno essere sgomberati entro le ore 21 del giorno precedente l'apertura della Manifestazione.

Art. 30 - L'accesso al quartiere fieristico è consentito agli espositori della manifestazione in corso, ai relativi allestitori nei periodi di allestimento e disallestimento, ed al personale autorizzato, nei limiti di orario stabiliti dalla Fiera per ogni manifestazione. E' fatto obbligo a quanti accedano al quartiere fieristico di osservare prontamente ed in modo scrupoloso le prescrizioni e le disposizioni impartite dalla Fiera nel presente regolamento e nei regolamenti tecnici delle singole rassegne, nonché a quelle impartite con apposita segnaletica, con avvisi scritti e con qualsiasi altro mezzo con la precisazione che i comunicati amplificati e le disposizioni impartite dal personale prevalgono sugli avvisi.

L'accesso dei mezzi è consentito, attraverso i passi carrai abilitati, esclusivamente ai veicoli muniti di apposita autorizzazione. La sosta dei veicoli all'interno del quartiere sarà consentita soltanto negli appositi spazi (con esposizione del documento di accesso) e non oltre l'orario di chiusura del quartiere. In caso di inosservanza delle predette

disposizioni la Direzione della Fiera potrà allontanare il veicolo dal quartiere, a rischio e spese del suo proprietario e del titolare dell'autorizzazione di accesso al quartiere.

Art. 31 - La sosta degli automezzi di trasporto all'interno del quartiere fieristico durante le fasi di allestimento e di disallestimento sarà consentita soltanto per il tempo di carico e scarico delle merci e limitatamente negli spazi adiacenti ai padiglioni. Non è consentita la sosta degli automezzi oltre l'orario di chiusura del quartiere.

Nel caso in cui lo scarico di materiali ingombranti renda necessario l'ingresso degli automezzi all'interno dei padiglioni, al fine di limitare la presenza di gas nocivi, i mezzi dovranno sostare a motore spento o essere dotati di apposito tubo per lo scarico esterno dei fumi.

f) problematiche allestimenti e procedure sicurezza

Art. 32 - Il quartiere di Pordenone è caratterizzato da una forte utenza impiantistica sotterranea, pertanto è vietato effettuare scavi, infiggere punte, provocare sollecitazioni particolari alle pavimentazioni con carichi, vibrazioni ecc. Non bisogna allacciarsi autonomamente agli impianti. Per quanto riguarda gli impianti elettrici, durante le fasi di allestimento e disallestimento, si possono utilizzare le sole prese di servizio nei limiti di potenza ivi indicate. Nel loro utilizzo particolare attenzione dovrà essere posta nel posizionamento di eventuali prolunghe che non dovranno intralciare la percorribilità del quartiere ed essere adeguatamente protette, o nell'utilizzo di prese multiple, che dovranno garantire, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, l'impossibilità, senza l'uso di mezzi speciali, di venire in contatto con le parti in tensione.

Nelle fasi di disallestimento bisognerà avere cura di verificare che si sia proceduto al distacco della tensione dell'impianto elettrico.

Non si dovranno applicare carichi alle strutture in elevazione e, qualora si debba accedere con mezzi o materiali particolarmente pesanti tali da determinare un sovraccarico maggiore di 500 kg-mq, si dovrà avvisare l'Ufficio Tecnico di Pordenone Fiere S.p.A. per verificarne la compatibilità statica con le pavimentazioni stradali e i solai.

L'accesso a parti sopraelevate va autorizzato e preceduto da apposito coordinamento che preveda anche le misure tecniche da adottare per garantire la sicurezza del personale coinvolto.

E' vietato accedere all'interno dei padiglioni con automezzi di trasporto che non siano muletti elettrici o datati di marmite catalitiche.

E' vietato introdurre nella sede fieristica materiali esplosivi, detonanti asfissianti o comunque pericolosi o accendere fuochi senza le prescritte cautele e le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti, nonché introdurre od usare bombole di gas compressi o liquefatti. E' vietato lasciare macchinari o autoveicoli con serbatoio pieno di carburante all'interno dei padiglioni.

Art. 33 - Data la presenza contemporanea di più operatori nello stesso ambiente di lavoro, ogni azienda dovrà avere cura di non effettuare lavorazioni che possano costituire pericolo per gli altri.

Non bisogna occupare con le proprie lavorazioni aree esterne al proprio cantiere, e qualora ciò fosse impossibile, per provate esigenze tecniche, vanno comunque sempre garantite le necessarie vie di fuga e dovrà essere verificato, a cura dell'azienda che utilizza gli spazi esterni a quelli del proprio cantiere, che ciò non costituisce pericolo per i lavoratori delle altre aziende. E' fatto divieto di accumulare materiale di rifiuto delle lavorazioni, combustibile; man mano che esso viene prodotto, sarà cura dell'azienda provvedere al suo allontanamento.

Le lavorazioni di ogni azienda non devono costituire pericolo per gli altri lavoratori.

Per quanto attiene l'utilizzo di automezzi o carrelli all'interno del quartiere fieristico, le aziende devono attenersi rigorosamente alle prescrizioni e divieti presenti. La velocità deve essere sempre inferiore a 10km/ora.

In caso di soste prolungate si deve spegnere il motore. E' obbligatorio parcheggiare unicamente nei posti a ciò preposti e, soprattutto, non si devono ostacolare con la sosta le vie di fuga o i passaggi.

E' vietato ostruire con la fermata del proprio mezzo, le vie dedicate alla circolazione di emergenza.

E' vietato abbandonare strumenti o mezzi pericolosi incustoditi, in quanto vi è il pericolo che qualcuno ne entri in contatto. Tutti gli strumenti, che per particolari esigenze dovessero essere lasciati incustoditi nel proprio stand, dovranno essere disabilitati nel funzionamento.

L'emissione di fumi, polveri e rumori potrà essere effettuata limitatamente ai livelli consentiti dalle disposizioni di legge.

Essendo più operatori presenti contemporaneamente si ricorda che la fornitura ai propri dipendenti di mezzi di protezione individuale al fine del rispetto dei termini di legge in merito alle emissioni di polveri o di rumore, può non costituire certezza del rispetto della normativa a causa della presenza di operatori di altre aziende.

Art. 34 - Pordenone Fiere S.p.A. è dotata di una propria squadra di vigilanza antincendio e di impianti antincendio (estintori, idranti ecc.). Pertanto all'instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere data comunicazione tempestiva alla squadra antincendio, tramite i telefoni e gli avvisatori antincendio sparsi per il quartiere fieristico. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti secondo le modalità di cui sopra, ogni azienda dovrà curare che ogni suo lavoratore mantenga la calma e segua le istruzioni del personale preposto. Nel caso che venga impartito l'ordine di evacuazione, ogni lavoratore/visitatore deve

evitare di correre o di strillare, non deve servirsi degli ascensori, deve dirigersi verso le uscite di sicurezza segnalate più vicine.

f) dei danni - assicurazioni - vigilanza.

Art. 35 - L'Aderente è responsabile di tutti i danni causati alle persone e alle cose, dai prodotti esposti dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici ed idrici, dalle costruzioni, dai montaggi pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal personale alle sue dipendenze.

All'Aderente incombe l'obbligo di assicurarsi contro tutti i rischi (furto, incendio, danni da infiltrazione e caduta di acqua, rotture, rovine, infortuni, responsabilità civile, etc.) .

Art. 36 - La Direzione della Fiera non assume alcuna responsabilità per danni o pregiudizi arrecati a persone o cose da chiunque o comunque provocati. Di conseguenza non vengono risarciti i danni derivanti da furti, incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni d'acqua, pioggia, sabotaggi, corti circuiti elettrici o per qualunque altra causa.

Art. 37 - La Direzione della Fiera provvede ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna, ma declina ogni responsabilità al riguardo.

All'Aderente è fatto obbligo, durante le ore di apertura dei padiglioni e di accesso alle mostre allo scoperto, di vigilare, direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, i propri posteggi ed i prodotti negli stessi esposti.

Il personale preposto ai posteggi deve essere anche di gradimento della Direzione della Fiera, tenere un contegno corretto ed essere sufficientemente preparato per i necessari contatti con il pubblico.

La Direzione della Fiera si riserva di ritirare la tessera d'ingresso e di espellere dal quartiere fieristico il personale alle dipendenze dell'Aderente, che si sia comportato in maniera scorretta e comunque non conforme a normali regole civili.

g) della proprietà industriale.

Art. 38 - Tanto i prodotti e le merci esposte, quanto i posteggi che li ospitano non possono essere fotografati, cinematografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione scritta dei partecipanti interessati e della Fiera. Quest'ultima si riserva tuttavia il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute di insieme o di dettaglio, esterne ed interne e di permetterle o di farne anche la vendita.

Le invenzioni, i modelli, i disegni e i marchi di fabbrica non protetti da brevetto o da Domanda legalmente depositati, godono - per il fatto della regolare presentazione alla Fiera - della temporanea protezione consentita dalle autorità competenti, sempre che siano state rispettate nella forma e nel tempo le regole a tal fine emanate dallo Stato, e ciò senza alcuna responsabilità della Fiera.

h) procedura per accedere al quartiere

Art. 39 - Ogni espositore per poter accedere al quartiere fieristico dovrà inviare a Pordenone Fiere S.p.A. (fax 0434-570415) l'elenco dei propri dipendenti che parteciperanno all'allestimento dello stand e degli automezzi che entreranno all'interno del quartiere fieristico. Pordenone Fiere S.p.A. invierà ad ogni espositore i pass individuali per ogni dipendente ed i pass per ogni automezzo.

L'espositore che utilizzerà una ditta esterna per l'allestimento dello stand dovrà altresì inviare a Pordenone Fiere S.p.A. (fax 0434-570415) il nominativo della ditta incaricata e l'elenco dei dipendenti che eseguiranno il lavoro e degli automezzi che entreranno all'interno del quartiere. Pordenone Fiere S.p.A. invierà all'espositore i pass individuali per ogni dipendente ed i pass per ogni automezzo delle ditte allestiatrici incaricate. L'entrata al quartiere fieristico per le operazioni di allestimento e disallestimento potrà avvenire solamente dagli ingressi previsti dalla Fiera. L'allestimento e il disallestimento potrà essere effettuato solamente nei giorni e negli orari stabiliti. Potrà accedere al quartiere fieristico solamente il personale, e gli automezzi, provvisto di pass rilasciato dalla Direzione di Pordenone Fiere S.p.A..

i) di altre disposizioni e norme

Art. 40 - Alla Ditta cui è stata conferita la nomina di "Elettricista Ufficiale della Fiera", oppure di "Idraulico Ufficiale della Fiera" e comunque ogni altra Ditta appaltatrice comprese quelle chiamate in Fiera dagli Aderenti, è fatto obbligo di astenersi al presente Regolamento e a tutte quelle norme che potranno essere ulteriormente emanate.

Art. 41 - Reclami di qualsiasi natura concernenti l'organizzazione della Fiera e il relativo svolgimento, saranno presi in esame solo se comunicati per iscritto e a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Fiera, entro il giorno di chiusura della stessa. Le decisioni che la Direzione della Fiera prenderà in merito saranno definitive ed inappellabili.

Art. 42 – L'accesso alla Fiera sarà regolato da apposite disposizioni. Per i visitatori sarà stabilito il prezzo del biglietto d'ingresso, insindacabilmente dalla Direzione della Fiera stessa. Speciali tessere serviranno di riconoscimento e per l'ingresso dei partecipanti.

Art. 43 – Ogni Aderente ha diritto a due tessere Espositore per ogni dieci metri quadrati di area occupata, con un massimo di sei tessere. La Fiera non provvederà alla consegna delle tessere qualora risultasse che l'Aderente non è in regola con i pagamenti.

Biglietti giornalieri d'ingresso potranno essere rilasciati all'Aderente a prezzo ridotto.

Art. 44 – Le tessere per l'ingresso gratuito nel quartiere fieristico, vengono concesse a giudizio insindacabile dalla Direzione della Fiera, e consegnate intestate.

Le tessere di qualunque genere, intestate, devono considerarsi strettamente personali, e ne è vietata la cessione anche momentaneamente.

Le tessere presentate agli ingressi della Fiera per il controllo, mancanti dell'intestazione al portatore, o in possesso di persona diversa dall'intestatario, saranno ritirate e non saranno restituite né sostituite.

Art. 45 – E' vietato collocare oggetti in sporgenza sulle facciate esteriori dei posteggi, incollare carte ed avvisi sulle vetrate e deteriorare in qualsiasi modo il materiale messo a disposizione degli Aderenti dalla Direzione della Fiera.

Art. 46 – E' vietato nella diffusione di stampati l'uso di titoli o scritte o grafici comunque in antagonismo con i diritti della Fiera, la quale rivendica come sua proprietà esclusiva – insieme ai suoi distintivi – la denominazione di "Pordenone Fiere SpA" con tutte le sue semplificazioni e sigle.

Art. 47 – Durante lo svolgimento della Manifestazione, è fatto divieto assoluto di circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere nel recinto della Fiera senza speciale permesso scritto rilasciato dalla Fiera.

L'introduzione di merci nel quartiere fieristico è consentita, di regola solo prima delle ore di apertura giornaliera della Fiera.

Art. 48 – La Direzione della Fiera provvede ad un servizio di pulizia generale del quartiere fieristico.

Gli Aderenti devono provvedere giornalmente alla pulizia dei loro posteggi servendosi del proprio personale; qualora la pulizia non venga eseguita in forma appropriata, la Direzione della Fiera provvederà con proprio personale, addebitando la relativa spesa.

Tale operazione dovrà essere eseguita dopo la chiusura dei padiglioni, e non dovrà protrarsi per oltre un'ora.

Nel quartiere fieristico viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti. Tutte le persone che accedono al quartiere fieristico sono tenute a conferire il rifiuto differenziato (carta, vetro, plastica ecc.) negli appositi contenitori ubicati in ogni padiglione.

Art. 49 – E' consentita la vendita al minuto di determinati articoli, previa speciale autorizzazione rilasciata dalla Fiera, subordinatamente al pagamento di una quota fissa. Per i posti di ristoro, bar, mescite, chioschi, etc. oltre alle norme del presente regolamento, devono applicarsi anche le particolari clausole e condizioni risultanti da apposito contratto con la Direzione della Fiera.

Art. 50 – La Fiera si riserva la facoltà di appaltare qualsiasi esercizio a terzi, conferire nomine a fornitori autorizzati, emanando al riguardo le relative norme. Per i servizi ed esercizi dati in appalto e per tutti i lavori eseguiti dai fornitori, la Fiera declina ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 51 - Nel caso in cui la Fiera per motivi imprevisti o per una ragione di qualsiasi natura non dovesse o non potesse effettuarsi, le domande di partecipazione si intendono automaticamente annullate e gli importi versati – deduzione fatta delle spese sostenute e degli impegni assunti – saranno ripartiti fra i "Partecipanti "Pro Rata" delle somme versate, senza che gli Aderenti stessi, per esplicita convenzione, possano ricorrere contro la Direzione della Fiera, a qualsiasi titolo o causa.

Nel caso in cui la Fiera dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa o interrotta a causa di eventi imprevisti di qualsiasi specie o natura, non compete alcun diritto all'Aderente per reclamare danni o rimborsi per le spese sostenute per la locazione dei posteggi, o per l'allestimento degli stands o per trasporto dei materiali o delle persone o per qualunque altro titolo.

Art. 52 – La Direzione della Fiera si riserva il diritto insindacabile di modificare la durata, le date di apertura e di chiusura della Fiera, e di fissare gli orari di apertura e di chiusura dei padiglioni e di accesso al quartiere fieristico, o di accesso a singoli padiglioni senza che competa alcun diritto all'Aderente reclamare danni di sorta.

Art. 53 – La Direzione della Fiera avrà ampio diritto di escludere in qualsiasi momento dalla Fiera, ed annullare l'iscrizione eventualmente già avvenuta a mezzo degli Uffici stessi della Fiera o di organizzazioni autorizzate, quegli Aderenti che l'avessero costretta ad atti giudiziari, comunque le avessero procurato danni, o si siano dimostrati inadempienti verso le altre Fiere italiane, o per ragioni di qualunque altra natura, a suo insindacabile giudizio.

Art. 54 – Ai sensi della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e del DPCM del 23 dicembre 2003 è assolutamente vietato fumare all'interno dei padiglioni e delle sale convegni del quartiere fieristico. Il divieto di fumo è contrassegnato da appositi cartelli recanti la scritta " VIETATO FUMARE ". I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. Spetta agli agenti di polizia municipale, polizia giudiziaria oltreché ai funzionari di Pordenone Fiere S.p.A. vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le relative infrazioni.

E' consentito fumare solamente nelle aree esterne ai padiglioni fieristici.

Art. 55 – Gli Aderenti dovranno tassativamente uniformarsi al presente Regolamento le cui clausole vengono accettate pienamente, integralmente dagli Aderenti stessi. La Direzione della Fiera si riserva di stabilire e far note quelle altre norme integrative che ritenesse opportune per meglio regolare il funzionamento della Fiera ed i servizi ad essa inerenti. Tali norme integrative avranno lo stesso valore di quelle del presente Regolamento Generale e saranno considerate impegnative.

Di fronte ad infrazioni di una sola clausola del Regolamento Generale, la Direzione della Fiera si riserva il diritto di escludere immediatamente dalla Fiera l'Aderente che si sia posto in contravvenzione.

In questo caso nessun rimborso verrà riconosciuto e l'Aderente stesso non potrà reclamare danni di sorta.

Anche al pubblico dei visitatori e ad ogni altra persona o Ditta operante in Fiera, è fatto obbligo di attenersi al presente Regolamento ed a tutte quelle norme che verranno successivamente stabilite.

Art. 56 – In relazione al presente Regolamento Quartiere, per tutti gli effetti di legge ed in ogni caso di contestazione, viene stabilita e riconosciuta per esplicita convezione, la competenza del foro di Pordenone.

Per approvazione ed accettazione di tutte le clausole degli articoli da 1 a 56 del presente Regolamento Quartiere di Pordenone Fiera SpA.

Il legale rappresentante della ditta

(timbro e firma)

(data)